LA CARTA È OGGI, DOMANI, SEMPRE.

De Luca Fuorni srl

Viale Andrea De Luca, 33 bis - 84131 - Salerno - Italia
Tel +39.089.301978
P.IVA 00660930652 **www.lacartae.it**

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ PER MATERIALI DESTINATI A CONTATTO DIRETTO CON GLI ALIMENTI

Materiale di riferimento MERLETTI

conformità Regolamento 1935/2004/CE	L'Azienda rispetta pienamente tutti requisiti previsti dal regolamento, con specifico riferimento agli articoli 3 (requisiti generali) e 15 (etichettatura). L'Azienda adotta un sistema di gestione in grado di garantire la tracciabilità delle MMPP e dei semilavorati in tutte le fasi del processo fino al prodotto finito.
conformità Regolamento 2023/2006/CE	L'Azienda opera nel rispetto delle buone pratiche di fabbricazione mediante adozione di un sistema di assicurazione della qualità e un sistema di controllo della qualità basato su norme specifiche per la fabbricazione
conformità Regolamento 1895/2005/CE	Le sostanze BADGE, BFDGE e NOGE non sono intenzionalmente aggiunte nella produzione dei materiali.
REGOLAMENTO (UE) 2025/40 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 19/12/2024 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e abroga la direttiva 94/62/CE	Gli imballaggi sono ottimizzati per ridurre il materiale utilizzato. Il materiale non contiene le sostanze PFAS (PFOA, PFOS), il che significa che non vengono utilizzati intenzionalmente come materia prima. Lo stesso è dichiarato e certificato dai nostri fornitori di materie prime. Si garantisce che sono rispettati i livelli di concentrazione consentiti. Il contenuto di metalli pesanti, espresso come la somma del contenuto di piombo (Pb), Mercurio (Hg), Cadmio (Cd) e Cromo esavalente (Cr6 +), è inferiore a 100 parti per milione (Ppm).
conformità D.M. 21/03/73 e successivi agg. D.P.R. 777/82	Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale
conformità ALLERGENI REG (UE) N.1169/2011 REG (UE) 382/2021	Non sono intenzionalmente aggiunte sostanze allergeniche. Durante il processo di fabbricazione, il prodotto non viene a contatto con le sostanze allergizzanti elencate nell'allegato II del Regolamento CE 1169/2011. I rischi eventuali da cross-contamination sono stati posti sotto sorveglianza, con l'implementazione di un sistema di autocontrollo igienico sanitario, impiegando la metodica HACCP e definendo adeguate GMP (Good Manufacturing Practices) applicate al sito produttivo, strutture e personale.
REGOLAMENTO (UE) 2024/3190 DELLA COMMISSIONE, del 19/12/2024, relativo all'utilizzo del bisfenolo A (BPA) e di altri bisfenoli e derivati di bisfenoli con classificazione armonizzata per specifiche proprietà pericolose in determinati materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, che modifica il regolamento (UE) n. 10/2011 e che abroga il regolamento (UE) 2018/213	nella produzione dei materiali oggetto della dichiarazione non sono aggiunti intenzionalmente sostanze chimiche come il bisfenolo. Dalle schede tecniche delle materie prime non si rileva la presenza di questa sostanza chimica e comunque non superiore ai limiti previsti dalla legislazione vigente
PFOS - PFAS (PFOA) Regolamento (UE) 2017/1000 Regolamento (UE) 2022/2388	L'acido perfluoroot-tanoico («PFOA») e le sostanze perfluoroalchiliche («PFAS») di cui anche il perfluorottano solfonato («PFOS») sono composti florurati che, a causa delle loro proprietà anfifiliche, vengono utilizzati nella produzione di rivestimenti idro-repellenti e lipo-repellenti, come quelli utilizzati su materiali da imballaggio per prodotti alimentari a base di carta e cartone. I materiali in oggetto non sono trattati con sostanze idro-repellenti e lipo-repellenti. Si attesta altresì che tali sostanze non sono aggiunte intenzionalmente in nessuna fase del processo di produzione.
Contenuto di sostanze altamente preoccupanti (SVHC) art. 33, par. 1, del Reg. 1907/2006 REACH. Ultimo aggiornamento Decisione dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche del 25 giugno 2025.	Il contenuto di sostanze altamente preoccupanti (SVHC) riportate nella lista di sostanze candidate (Candidate list) nei nostri prodotti è assente e comunque inferiore allo 0,1%
CONDIZIONI D'USO DEI MATERIALI	Il materiale oggetto della presente dichiarazione è idoneo al contatto diretto con alimenti. L'indicazione della tipologia di alimento e della durata del tempo di contatto resta sotto la responsabilità dell'utilzzatore finale che deve valutare ogni altro aspetto, ivi comprese le condizioni di uso e di conservazione. Il materiale non è idoneo a subire trattamenti termici come la pastorizzazione o la sterilizzazione o l'uso in forno convenzionale e/o a microonde, la temperatura massima di impiego è di 50° C.

Questo documento ha validità a partire dalla data di emissione e sarà sostituito quando interverranno cambiamenti sostanziali nella produzione del materiale in grado di mutare alcuni requisiti essenziali ai fini della conformità o quando i riferimenti legislativi saranno modificati o aggiornati in modo da richiedere una nuova verifica ai fini della conformità.
In ogni caso tale documento avrà validità massima temporale di 12 mesi dalla data di emissione.

Salerno lì
01/08/2025

De Luca Fuorni srl
Quality Manager - FCE